



COMUNE di BITONTO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

15 - Servizio di Polizia Locale

ORDINANZA N. 200 del 18/05/2020

Il Sindaco

PREMESSO che:

- il Comune di Bitonto con le sue attività istituzionali persegue la tutela ambientale e della salute pubblica;

DATO ATTO

- che sui marciapiedi e lungo le strade prospicienti le attività di pubblico esercizio (bar, ristoranti, pizzerie, chioschi, centri scommesse, tabaccai ecc.), nonché cinema e teatri, banche ed Uffici postali periferici e non, si riscontra spesso un indecoroso deposito di piccoli rifiuti (mozziconi di sigarette, bicchieri, bottiglie, scontrini, "gratta e vinci", fazzolettini, gomme da masticare ecc.);

CONSIDERATO

- che l'irregolare abbandono di tali tipologie di rifiuti, oltre al grave pregiudizio per il decoro urbano, rappresenta un grave pregiudizio l'incolumità, per l'igiene e la salute pubblica, in considerazione delle molteplici e potenziali conseguenze che da tali condotte illecite possa derivare;

RITENUTO

- in relazione alla natura rilevante degli interessi tutelati, volti a garantire l'incolumità della collettività dal rischio di natura igienico - sanitaria conseguente alla non corretta gestione dei rifiuti, di dover prevedere idonee ed efficaci misure di contrasto rispetto a tali insane abitudini;
- che la natura degli interessi tutelati e l'esigenza di salvaguardare la salute pubblica dai potenziali pericoli, consentono di ricorrere allo strumento di cui all'art. 50 del D.Lgs.267/2000;

CONSIDERATO

- **Che nella maggior parte dei casi il consumo delle bevande contenute nelle bottiglie di vetro avviene nelle zone limitrofe al locale di vendita delle predette bevande;**
- **Che nei pressi dei distributori automatici si riscontra un aumento notevole di rifiuti in vetro abbandonati sulla pubblica via;**

VISTI:

- il T.U.LL.SS. – R.D. n. 1265 del 27/07/1934;
- l'art.50 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

- l'art.7 *bis* del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i. in materia di potere sanzionatorio degli Enti Locali;
- la L. 689/1981 e s.m.i.

ORDINA

1. ***A far data dal 19 maggio 2020, a tutti i titolari di pubblici esercizi, (bar, pizzerie, ristoranti, e simili) è vietato vendere bevande contenute in bottiglie di vetro, pertanto le bevande dovranno essere versate in contenitori diversi dal vetro;***
 2. ***E' fatto divieto erogare bevande contenute nei contenitori di vetro tramite distributori automatici;***
 3. ***A tutti i titolari di esercizi pubblici (bar, pizzerie, ristoranti, e simili), di tabaccherie, dei cc.dd. "centri e/o punti scommesse", dei cinema e teatri, banche ed Uffici postali periferici e non, è fatto obbligo di collocare al loro esterno, nelle immediate adiacenze dell'ingresso, appositi raccoglitori e contenitori-portacenere per il deposito differenziato dei suddetti rifiuti;***
 4. ***E' altresì fatto obbligo a tutti gli esercenti le attività di cui al punto "3." Di svuotare sistematicamente i predetti raccoglitori e contenitori-portacenere, ogniqualvolta ne sia esaurita la loro capacità contenitiva;***
 5. ***È vietato l'abbandono sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, dei rifiuti di piccole dimensioni quali mozziconi di sigarette, bicchieri, bottiglie, scontrini, "gratta e vinci fazzolettini, gomme da masticare ecc.);***
- ***L'occupazione stradale con i suddetti raccoglitori è consentita al pubblico esercente previa verifica della conformità alle previsioni del vigente Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione nonché alle previsioni regolamentari comunali, e purché non crei pregiudizio alla sicurezza dei pedoni in transito sulla sede stradale e – ove collocato su area pubblica - non ne conseguirà il pagamento di alcuna tassa comunale in considerazione anche della finalità prefissata da questa Pubblica Amministrazione nonché della esigua superficie occupata. I raccoglitori o contenitori-portacenere devono essere tali da impedire la volatilità del rifiuto conferito ed evitare il propagarsi di combustioni a seguito del conferimento del rifiuto eventualmente ancora acceso.***
 - ***I trasgressori delle norme di cui alla presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. che prevede la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ed il pagamento in misura ridotta pari ad € 50, 00.***

DISPONE che:

1. alla vigilanza sull'osservanza delle presenti disposizioni provveda il Comando Polizia Locale e gli altri Agenti ed Ufficiali di polizia giudiziaria cui la Legge riconosce tale competenza;
2. sia trasmessa per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza a:
 - ASL Bari – Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.) dipartimentoprevenzione.asl.bari@pec.rupar.puglia.it;
 - Stazione CC. Bitonto;
 - Commissariato di P.S – Bitonto;
 - Stazione G.d.F- Bitonto;
 - OO.CC: Confcommercio, Confesercenti;

AVVERTE

Che a norma dell'art.3, co. 4, L. n.241/1990 e ss.mm.ii. avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Bitonto.

Il Sindaco
ABBATICCHIO MICHELE / NAMIRIAL
S.P.A./02046570426